



**Città di Lignano Sabbiadoro**  
(Provincia di Udine)

# **REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA E OPERE D'INGEGNO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2008**

## REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA E OPERE D'INGEGNO

### CAPO I ARTE DI STRADA

#### ART. 1

1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro riconosce l'*arte di strada* quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
2. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari), musicali – esclusivamente con strumenti non amplificati -, recitative, giochi di abilità, prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri.
3. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, come definito nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 4 della L. 337/1968<sup>1</sup>.
4. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
5. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.
6. Il presente regolamento si applica agli artisti che esercitano l'arte di strada così come definita dagli articoli seguenti ed a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, che sono realizzate in occasione dell'occupazione del suolo pubblico autorizzata ai sensi del presente regolamento.
7. Il presente regolamento non si applica:
  - a) agli artisti da strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
  - b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
  - c) alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante a specifica normativa;
  - d) alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
  - e) agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
  - f) agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
  - g) a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, la vendita o cessione di prodotti diversi di quelli di cui al comma precedente.
8. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale ed approvati dalla Giunta Comunale, con delibera del medesimo Organo potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, ovvero vendere le opere del proprio ingegno in deroga al presente regolamento.

#### ART. 2

1. L'arte in strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento previa denuncia di inizio attività ex art. 19 della L. 241/90.
2. Per l'esercizio dello spettacolo di strada la denuncia di inizio attività verrà presentata ai sensi dell'art. 69 del RD. N. 773/1931, TLPS.

---

<sup>1</sup> SPETTACOLO DI STRADA Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150".

3. La denuncia di inizio attività dovrà essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'esibizione; nella stessa dovranno essere dichiarate le generalità dell'artista o degli artisti, il possesso dei requisiti morali, il possesso della licenza/denuncia di inizio attività ex art 69 TULPS rilasciata dal Comune di residenza (nel caso di spettacolo di strada), il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico ed il luogo e gli orari dello stesso, precisando se utilizzerà o meno strumenti musicali.
4. Nei termini di cui al comma precedente l'interessato dovrà presentare istanza di occupazione di suolo pubblico ove necessaria.
5. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la prova dell'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività e copia della concessione all'occupazione del suolo pubblico.
6. La mancata o infedele presentazione della denuncia di inizio attività, ovvero la mancanza della concessione all'occupazione del suolo pubblico, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza.

#### ART. 3

1. L'attività dell'arte di strada è consentita, secondo quanto previsto dal presente regolamento nelle aree individuate con delibera della Giunta Comunale.
2. L'esercizio dell'attività da parte dei "madonnari" è limitata alle aree individuate con delibera della Giunta Comunale.
3. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc.; per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada;
5. Il Sindaco, con propria ordinanza fissa gli orari per l'esercizio dell'arte di strada e per l'esposizione e vendita delle opere dell'ingegno a carattere creativo.
6. Il Sindaco con propria ordinanza può introdurre ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada e alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività lignanese.

#### ART. 4

1. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 60 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo, distante almeno 500 mt.
2. L'artista di strada la cui performance, data la sua peculiarità ed il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di 2 ore continuative.

#### ART. 5

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 4.

#### ART. 6

1. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.
2. L'arte di strada è esercitata liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree individuate con delibera della Giunta Comunale, assicurando:
  - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
  - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
  - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività;
  - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;

- e) di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività lignanese.
3. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere (es. mangiafuoco) e di apparecchi di amplificazione se non specificamente autorizzati nel rispetto dei limiti imposti alle attività di allietamento.
  4. L'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) devono essere effettuate su teli amovibili che non danneggino il sedime stradale, i selciati, ecc.
  5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l'utilizzo di animali.

#### ART. 7

1. L'artista, nella stessa serata, non potrà esibirsi per più di una volta nello stesso posto.
2. Nella stessa serata non potranno esibirsi complessivamente più di due artisti di strada per ogni area, come individuata all'art. 3.
3. Le denunce di inizio attività vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento all'Ufficio Protocollo e sono correlate alla disponibilità dell'area.
4. In caso che siano presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione con riferimento all'anno in cui si intende effettuare l'arte in strada.
5. Ogni artista di strada non può esibirsi per più di sette giorni nel corso di ogni stagione, come definita dal regolamento in materia di stagionalità.

#### ART. 8

1. Per l'esercizio dell'arte in strada nel territorio comunale di Lignano Sabbiadoro, non è consentito l'uso di impianti di amplificazione di nessun tipo. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità consentita dalla normativa vigente in materia.

#### ART. 9

1. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

#### ART. 10

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

#### ART. 11

1. Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista prevista dall'art. 4 alla fine della sua performance, non è in contrasto con il precedente articolo 10.

#### ART. 12

1. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica, ai sensi dell'art. 4, lett. h) della L.R. 29/2005 (a titolo esemplificativo: ritratti, compact disk).

#### ART. 13

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configurano imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, ecc. ) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve

tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolge soggetti estranei alla propria attività.

## CAPO 2 OPERE D'INGEGNO

### ART. 14

1. Per opera d'ingegno a carattere creativo si intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 643/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente dall'autore.
2. E' ammessa l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente sugli spazi indicati all'art. 15 del presente regolamento, per la realizzazione ed esposizione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri, pitture, ritratti e simili.
3. Non è ammessa l'occupazione del suolo pubblico e delle aree private aperte all'uso pubblico per le attività di costruzione e di vendita di oggetti artigianali vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, oggetti in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.) nonché per tutte quelle attività che comportano l'intervento diretto sul corpo umano, o su animali, quali tatuaggi e pitture su corpo, sia temporanee che permanenti, massaggi, ecc.).
4. E' vietata l'esposizione e la vendita di opere di qualsiasi natura che sono lesive dell'immagine della località.

### ART. 15

1. Per l'esercizio della vendita di opere dell'ingegno, come sopra definite, le aree e i relativi posteggi vengono individuati con delibera della Giunta Comunale.

### ART. 16

1. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 su suolo pubblico o privato aperto al pubblico è soggetto al rilascio della relativa concessione.
2. Le domande volte al rilascio della relativa concessione potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, entro il 15 marzo di ciascun anno, pena il mancato accoglimento.
3. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione ai fini della legge antimafia;
  - b) autocertificazione relativa a:
    - residenza e relativo periodo per i cittadini residenti nella Regione Friuli – Venezia Giulia;
    - residenza e relativo periodo per i cittadini residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro;
    - possesso di eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc.
    - presenza negli anni precedenti ed assenza di accertate violazioni o illeciti commessi nel territorio lignanese;
  - c) fotocopia del permesso di soggiorno per gli stranieri extracomunitari;
  - d) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente
4. Se l'istanza è stata presentata incompleta, l'integrazione della medesima dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il mancato accoglimento della stessa.

### Art. 17

1. Per l'assegnazione dei posteggi per la stagione estiva dovrà essere compilata apposita graduatoria da parte del Settore Competente.
2. Ai fini della redazione della graduatoria non si terrà conto delle domande presentate negli anni precedenti e verranno assegnati i seguenti punteggi:
  - anzianità di residenza nel Comune di Lignano Sabbiadoro (1/2 punto per ogni anno di residenza);
  - anzianità di residenza nella Regione Friuli – Venezia Giulia (1/2 punto per ogni anno di residenza);
  - eventuali titoli accademici o di merito risultanti da varie certificazioni: titoli di studio, diplomi artistici, riconoscimenti artistici, ecc., aventi attinenza con il tipo di attività da esercitare (1 punto per ogni titolo pertinente ammesso);

-anzianità di presenza documentata e regolarmente autorizzata nel Comune di Lignano Sabbiadoro (1 punto per ogni anno di presenza) senza che siano state accertate violazioni al presente regolamento o comunque non siano stati commessi illeciti nel territorio lignanese.

3. In caso di parità di punteggio costituirà priorità la data di protocollo della domanda e, in caso di parità anche di quest'ultima, il numero di protocollo, considerando quello della prima domanda e non quello delle eventuali successive integrazioni.
4. Per ogni violazione accertata alle norme del presente regolamento verrà detratto un punto dal punteggio finale risultante nella graduatoria dell'anno successivo alla contestazione della violazione.
5. Ai richiedenti inseriti in graduatoria verrà data comunicazione del loro punteggio totale e della loro posizione nella graduatoria medesima.
6. La graduatoria, una volta approvata, dovrà essere pubblicata all'albo pretorio per 7 giorni consecutivi, decorsi i quali, senza che siano state presentate osservazioni da parte dei candidati, diverrà definitiva.
7. Contro la graduatoria si potranno presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.
8. L'ufficio competente di cui al comma 1 dovrà valutare le sopra citate osservazioni e rispondere alle stesse entro 10 giorni dalla data di protocollo. In ogni caso non verranno comunque considerate nuove documentazioni (ad es. ulteriori titoli di studio o riconoscimenti, ecc.) relative a stati o fatti che non fossero già stati dichiarati al momento della presentazione della domanda.
9. In caso di un accoglimento delle osservazioni di cui al comma 7 che comporti una modifica dei punteggi assegnati, la graduatoria dovrà essere riapprovata e ripubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, trascorsi i quali diverrà definitiva.

#### ART. 18

1. I posteggi verranno assegnati in base alla graduatoria di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
2. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria, appena quest'ultima sarà diventata definitiva, verranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e seguendo l'ordine della graduatoria, ad accettare il posteggio.
3. Se un richiedente rinuncia al posteggio assegnato, non potrà più essere interpellato per l'assegnazione di eventuali posteggi rimasti liberi nell'anno di riferimento.
4. In caso di posteggi che, nel corso della stagione estiva, diventino liberi per qualsivoglia motivo (rinuncia dell'assegnatario, decadenza dell'autorizzazione, ecc.), questi ultimi verranno assegnati ai soggetti collocati in graduatoria.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi saranno invitati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad accettare il posteggio entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata. Il mancato ricevimento al Protocollo Comunale della comunicazione di accettazione entro il suddetto termine, equivale a rinuncia del posteggio, che verrà proposto al richiedente successivo avente i requisiti richiesti.

#### ART. 19

1. Gli artisti di cui all'articolo 14 devono vendere esclusivamente le opere realizzate sul posto dal titolare della concessione, che dovrà esporre il prezzo finale della prestazione.
2. La concessione dà diritto ad esercitare esclusivamente l'attività specifica di pittore – ritrattista, scultore e di vendere quadri, ritratti, tele e simili realizzati esclusivamente dal titolare della concessione, di tenervi gli strumenti e attrezzature necessarie all'attività medesima ovvero: un cavalletto per esposizione, un cavalletto per il lavoro, una sedia, uno sgabello, i necessari gessi, colori e fissati. Può essere anche installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto e di diametro non superiore a mt. 2, di colore bianco o crema, senza alcuna pubblicità e di altezza da terra non superiore a mt. 2,20, né inferiore a mt. 2,00.
3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata nella domanda e successivamente nella concessione.
4. In caso di manifestazioni già programmate dall'Amministrazione, la zona interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare della concessione.

## ART. 20

1. Sono cause di decadenza della concessione del posteggio:
  - a) l'esercizio, nell'area assegnata, di attività di vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo non prodotte in loco dal titolare della concessione o la vendita di altri oggetti non contemplati dal presente regolamento;
  - b) l'assenza ingiustificata dal posto assegnato per dieci giorni consecutivi;
  - c) il mancato rispetto da parte del titolare delle prescrizioni contenute nella concessione rilasciata ai sensi del presente Regolamento (compresa l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato o di una superficie maggiore di quella indicata nell'autorizzazione);
  - d) la mancata osservanza delle leggi di P.S. e la reiterata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana;
  - e) la sub-concessione dello spazio pubblico ad altra persona;
  - f) il riscontro, in fase di controllo, di false dichiarazioni contenute nella domanda di concessione.
2. Il Comando Polizia Municipale dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio competente tutte le violazioni accertate.
3. Nel caso di violazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio competente trasmetterà all'interessato comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
4. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'interessato potrà presentare chiarimenti o contro deduzioni che dovranno essere esaminati dall'Ufficio competente entro 10 giorni dalla data di protocollo.
5. In caso di mancata presentazione di chiarimenti o contro deduzioni entro il termine di cui al comma 4 o in caso di mancato accoglimento degli stessi, verrà predisposto il provvedimento di decadenza che avrà decorrenza dalla data di notifica all'interessato.

## ART. 21

1. Fermo restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra riportate, ovvero l'esercizio dell'arte di strada o la realizzazione, esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo senza concessione all'occupazione del posteggio è punita ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.
2. L'esercizio dell'arte di strada o la realizzazione, esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo che avvenga al di fuori del posteggio assegnato è punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
3. In caso di più violazioni al presente regolamento può essere disposta la revoca dell'assegnazione del posteggio.
4. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e dalla L.R. 17/01/1984, n. 1.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in ogni caso d'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento senza il possesso della concessione, gli agenti accertatori dell'infrazione provvederanno alla rimozione degli oggetti.
6. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
7. L'autorità amministrativa, con ordinanza-ingiunzione, potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

8. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e della L.R. 1/84.

ART. 22.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.